



FIRST CISL

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
DONNE E POLITICHE DI PARITÀ E DI GENERE

Approfondimento FIRST CISL

Assegno unico automatico: novità 2023

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 309 del 30 dicembre 2021); Circolare Inps n. 132 del 15 dicembre 2022; Circolare Inps n. 23 del 9 febbraio 2022; Messaggio Inps n. 1962 del 9 maggio 2022; Messaggio Inps n. 3041 del 2 agosto 2022.

28 dicembre 2022

Assegno unico e universale, in breve

L'**Assegno unico e universale** è un sostegno economico alle famiglie che hanno figlie e figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per figlie e figli con disabilità.

È **unico** perché assorbe (da marzo 2022) le altre misure a sostegno della famiglia, come il bonus premio alla nascita o all'adozione (bonus mamma domani), l'assegno di natalità (bonus bebè), l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figlie/figli, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figlie e figli fino a 21 anni.

È **universale** perché è garantito in misura minima a tutte le famiglie.

Viene erogato mensilmente e l'importo varia in base all'Isee che non è obbligatorio. In ogni caso, in assenza di Isee all'atto della domanda, si avrà diritto all'importo minimo previsto.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno 2022, l'assegno spetta dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Novità da marzo 2023

Dal prossimo 1° marzo 2023, l'Assegno unico e universale verrà riconosciuto d'ufficio senza necessità di presentare una nuova domanda.

Tale modalità è stata resa nota dalla Circolare Inps n. 132 del 15 dicembre 2022.

La Circolare specifica che la procedura d'ufficio varrà per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico per figlie e/o figli a carico e la stessa non sia decaduta o sia stata respinta, revocata oppure sia stata oggetto di rinuncia da parte della/del richiedente.

Coloro che, invece, abbiano presentato una domanda e debbano comunicare delle variazioni o la cui domanda risulti revocata, decaduta, respinta o sia stata oggetto di rinuncia da parte delle/dei richiedenti, dovranno presentare una **nuova domanda all'Inps entro il 30 giugno 2023** per beneficiare della prestazione dal 1° marzo 2023.

La norma

Il passaggio all'erogazione d'ufficio dell'Assegno unico è il combinato disposto di due norme, contenute entrambe nel Decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021:

- la prima è l'art. 6, comma 1, con cui si dispone che la domanda di Assegno unico e universale è di norma presentata annualmente e l'erogazione del beneficio decorre nel periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della richiesta e quello di febbraio dell'anno successivo, a patto che i requisiti rimangano soddisfatti;
- la seconda è l'art. 12, comma 3, in cui si prevede che l'Inps "pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all'utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell'Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un'eventuale erogazione d'ufficio dell'assegno".

A seguito della lettura coordinata degli articoli 6 e 12 del sopra citato Decreto legislativo, l'Inps ha reso noto, con la Circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, che erogherà d'ufficio l'Assegno unico a tutte e tutti le/i richiedenti per le/i quali, nell'archivio dell'Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, **risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso**, in uno stato diverso da decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

L'erogazione proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi in stato "accolta", mentre per le domande in stato:

- in istruttoria;
- in evidenza alla sede;
- in evidenza al cittadino;
- sospesa;

i pagamenti inizieranno "al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino con esito positivo".

In estrema sintesi, **a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che**, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, **abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale** (e la stessa non risulti decaduta, respinta o revocata oppure sia stata oggetto di rinuncia da parte della/del richiedente), **l'Inps continuerà ad erogare d'ufficio la misura**, senza la necessità di inoltrare una nuova istanza.

Variazioni della domanda

In determinate circostanze può essere necessario modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata o, addirittura, inoltrare una **Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata**.

Le situazioni che possono rendere necessarie le modifiche sono:

- nascita di figlie/figli;
- variazione o inserimento della condizione di disabilità della figlia o del figlio;
- variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per la figlia o il figlio maggiorenne (18 – 21 anni);
- modifiche attinenti all'eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- criteri di ripartizione dell'Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell'accordo tra i genitori;
- variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo n. 230/2021;
- variazioni delle modalità di pagamento prescelte dalla/dal richiedente e/o dall'eventuale altro genitore.

Per quanto ovvio, le modifiche avranno effetto dal momento in cui sono state inserite, non ci sarà quindi retroattività e non si avrà diritto a conguagli per importi arretrati.

Unica eccezione sarà la dichiarazione relativa alla condizione di disabilità della figlia o del figlio nel caso in cui questa sia preesistente alla modifica in domanda.

L'Inps ricorda che la condizione di disabilità deve risultare anche dall'Isee del nucleo familiare ove sono inseriti figlie e figli. Se così non fosse, occorrerà chiederne la rettifica all'intermediario abilitato (CAF) che ha provveduto all'inoltro della medesima dichiarazione sostitutiva unica (DSU). E tutto questo senza bisogno di presentare una nuova DSU.

Per poter modificare la domanda occorre accedere all'applicazione dell'Assegno unico e universale dal portale Inps seguendo il percorso "Prestazioni e servizi – Prestazioni – Assegno unico e universale per i figli a carico" utilizzando le credenziali:

- SPID;
- CIE;
- CNS.

Approfondimento FIRST CISL

Una volta effettuato l'accesso, nella colonna destra della Homepage dell'applicazione si potrà selezionare il servizio "consulta e gestisci le domande già presentate", da qui sarà possibile visionare i dati della domanda già presentata e accettata.

QUANDO SPETTANO LE MAGGIORAZIONI

Le maggiorazioni previste per l'Assegno unico (anche cumulabili), sono destinate a soggetti che posseggono determinati requisiti, come comunicato dalla Circolare Inps n. 23 del 9 febbraio 2022:

- maggiorazioni per figlie e figli a partire dalla/dal terzogenita/o;
- maggiorazione per figlie e figli con disabilità;
- maggiorazione per madri minori di 21 anni;
- maggiorazione per genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
- maggiorazione per famiglie con 4 o più figlie e/o figli;
- maggiorazione compensativa per famiglie con Isee non superiore a 25.000 euro

Chi deve fare domanda per l'Assegno unico automatico

Coloro che:

- non hanno mai beneficiato dell'Assegno unico;
- hanno trasmesso la domanda sino al 28 febbraio 2023 e la stessa si trova in stato respinta, decaduta, rinunciata o revocata;

per poter accedere alla prestazione per il periodo 1° marzo 2023 – 29 febbraio 2024, dovranno trasmettere una nuova domanda.

I canali di invio delle istanze sono:

- patronato Inas Cisl utilizzando i servizi gratuiti prestati alle iscritte e agli iscritti o tramite altro ente di patronato autorizzato;
- portale web "inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Assegno unico e universale per i figli a carico", in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns;
- contact center integrato, disponibile chiamando il numero 803.164 (da rete fissa) o lo 06.164164 (da rete mobile).

ATTENZIONE!

Per quel che riguarda la decorrenza della prestazione, per le domande presentate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'Assegno è riconosciuto a partire dal mese di marzo dello stesso anno; se la domanda è inviata dal 1° luglio dell'anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

L'importanza dell'ISEE

Riguardo all'erogazione d'ufficio dell'Assegno unico e universale, in tutte le ipotesi di:

- domanda di Assegno unico e universale già presentata all'Inps;
- presentazione di una nuova domanda, anche per coloro che hanno una richiesta in stato respinta, decaduta, revocata, rinunciata al 28 febbraio 2023 e che, nel 2023, si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;

sussiste sempre l'onere di procedere alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per l'anno 2023, al fine di "ottenere dal mese di marzo gli importi più elevati dell'Assegno unico e universale sulla base dell'attestazione Isee".

L'isee in corso di validità al 31 dicembre 2022 sarà utilizzato per la determinazione degli importi dell'Assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

In assenza di una nuova DSU per il 2023, la prestazione sarà calcolata a partire dal 1° marzo con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

Una DSU presentata entro il 30 giugno 2023, consente di adeguare gli importi già eventualmente erogati per il 2023, a partire dal mese di marzo, con la corresponsione delle somme dovute arretrate.

Nella Circolare n. 132 l'inps ricorda che l'isee può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e che, come indicato nel Messaggio Inps n. 3041 del 2 agosto 2022, in caso di opzione per Isee precompilato sono disponibili modalità semplificate di accesso, mediante la propria identità digitale, con l'obiettivo principale di favorirne la più ampia diffusione.

Sintesi

- chi sta **già ricevendo l'assegno a febbraio 2023** e il **nucleo familiare non è variato** non deve presentare una nuova domanda, ma solo l'Isee entro il 30 giugno 2023;
- chi sta **già ricevendo l'assegno a febbraio 2023** e il **nucleo familiare è variato** deve adeguare la domanda e presentare l'Isee entro il 30 giugno 2023;
- chi **non presenta o non aggiorna l'Isee** percepirà gli importi minimi previsti dalla normativa;
- chi **non sta già ricevendo l'assegno unico a febbraio 2023**:
 - deve presentare una nuova domanda entro il 30 giugno 2023 per ricevere gli arretrati da marzo 2023;
 - se presenta la domanda dal 1° luglio 2023 la prestazione decorre dal mese successivo e non ha diritto agli arretrati.

Roma, 28 dicembre 2022